



COMITATO REGIONALE UNPLI LOMBARDIA

20066 Melzo (MI) - piazza Garibaldi, nr.10 - tel. 02/9550677 – fax 02/73965078 - cell. 335 6203956

www.lombardia.prolocoitalia.org - e-mail: lombardia@unpli.info

Codice Fiscale: 91508620159 – Partita IVA 07230820966

XXIX SEMINARIO DI STUDIO PER DIRIGENTI PRO LOCO DELLA LOMBARDIA

Martinengo (BG) – Sala Filandone – via Allegreni, nr. 37 -

Venerdì 24 - sabato 25 – domenica 26 novembre 2017

“QUALE IL RUOLO DELLE PRO LOCO NEL DECRETO LEGISLATIVO DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE”

La riforma del terzo settore: aspetti giuridici – contabili – tributari

Raffaele Rizzardi

Normativa per il terzo settore

- Attuazione delega legge 6 giugno 2016, n. 106:
- DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore (*CTS sigla non ufficiale*)

- DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111

Disciplina dell'istituto del **cinque per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

- DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112

Revisione della disciplina in materia **di impresa sociale**

Codice del terzo settore

- Articolo 1: Sono enti del terzo settore – ETS – costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore
- Articolo 46: Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
 - a) Organizzazioni di volontariato - ODV;
 - b) Associazioni di promozione sociale - APS;
 - c) Enti filantropici;
 - d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
 - e) Reti associative;
 - f) Società di mutuo soccorso;
 - g) Altri enti del Terzo settore.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni

Non riguarda le associazioni o società sportive, se non costituite in APS

Le attività di interesse generale delle pro loco

- Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27 – articolo 12: Sono pro loco le associazioni locali con sede nella regione Lombardia, che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità **turistiche**, naturalistiche, **culturali**, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano
- Articolo 5 CTS: i) organizzazione e gestione di attività **culturali**, artistiche o ricreative di interesse sociale; k) organizzazione e gestione di attività **turistiche** di interesse sociale, culturale o religioso

ODV e APS

- Vecchia normativa sostituita dal CTS:
- Volontariato – legge quadro sul volontariato – 11 agosto 1991, n. 266 (esclusivamente per fini di solidarietà); art. 32 CTS: associazione, riconosciuta o non riconosciuta, costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati
- Associazioni di Promozione Sociale – legge 7 dicembre 2000, n. 383; art. 35 CTS – associazione, riconosciuta o non riconosciuta, costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Conviene essere ODV o APS?

- Le pro loco non potranno più avvalersi delle semplificazioni e dei vantaggi fiscali della legge 398/91: la disposizione è esclusa per gli ETS, e anche per le pro loco non ETS, in quanto l'articolo 102, co. 2 del CTS abroga la norma che le aveva aggiunte come destinatari della 398 (art. 9-bis, D.L. 417/91)
- Le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con ODV o APS iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato

Conviene essere ODV o APS?

- Le agevolazioni fiscali a favore di chi concede contributi sono riservate per quelli a favore di ODV o APS
- Per il 2017 sono comunque immutate le regole di deducibilità per i contributi a ONLUS ed APS (DL 35/2005): legge in corso di conversione del D.L. 148/2017
- Gli ETS possono organizzare raccolte di fondi anche in forma organizzata e continuativa, in conformità a linee guida che saranno precisate

La democraticità dell'ETS

- Art. 25 – Competenze inderogabili dell'assemblea
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- Art. 26, co. 2. - La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati

La trasparenza contabile e finanziaria

- Art. 13 - Gli ETS devono redigere un bilancio, con il mero criterio di cassa opzionale sino a 220.000 euro di componenti positivi o di entrate
- Art. 48, co. 3 - I bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi devono essere depositati presso il Registro nazionale entro il 30 giugno dell'anno successivo
- Art. 30 - Obbligo di nominare un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La trasparenza contabile e finanziaria

- Art. 31 – obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di dotarsi di un organo di controllo o di un revisore cessa se, per due esercizi consecutivi, non vengono superati i limiti relativi.

La fiscalità degli ETS

- Articolo 79, commi 2 – 4.
- Sono proventi NON COMMERCIALI i corrispettivi, compresi quelli per le attività accreditate o contrattualizzate con enti pubblici, che non superano i costi effettivi, salvo importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento e tenendo conto degli apporti economici degli enti pubblici
- NON CONCORRONO AL REDDITO i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, i contributi delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività accreditate o contrattualizzate
- Articolo 79, comma 5 – L'ETS diventa COMMERCIALE quando i proventi delle attività svolte in forma di impresa non in conformità con il comma 2 (diverse dalla sponsorizzazione conforme ad un prossimo D.M.) superano le entrate delle attività non commerciali

La fiscalità delle ATS

- Articolo 79, comma 6.
- Il primo periodo parla di NON COMMERCIALITA' per l'attività svolta dalle ATS (associazioni del terzo settore) nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi (*presumibilmente è la convivenza disciplinata dalla legge 76/2016*) in conformità alle finalità istituzionali.
- Il secondo periodo parla di NON CONCORSO AL REDDITO (quindi a prescindere dalla commercialità o meno) per le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.
- Il terzo periodo individua la COMMERCIALITA' per le cessioni e prestazioni agli associati, familiari o (nel primo periodo si diceva "e") conviventi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto

Le norme fiscali proprie degli ODV

- Articolo 84

Non si considerano commerciali queste attività, se svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- a) vendita di beni acquisiti da titolo gratuito a fini di sovvenzione, curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (1);
- b) vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili *a carattere occasionale*.

(1) disposizione presente anche al comma 6 dell'art. 85 per le APS

Le norme fiscali proprie delle APS

- Articolo 85

1. Non commercialità delle attività: svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali – verso pagamento di corrispettivi specifici – nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi, ovvero degli associati di altra analoga associazione aderente alla stessa struttura di vertice

2. Non commercialità IRES delle vendite a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e familiari conviventi in attuazione degli scopi istituzionali

Le norme fiscali proprie delle APS

- Articolo 85

3. Commercialità IRES assoluta per cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazione di pasti, erogazioni di acqua, luce, gas, energia elettrica e vapore, prestazioni alberghiere e di alloggio, trasporto, deposito, servizi portuali e aeroportuali, gestione di spacci aziendali e mense, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gestione di fiere ed esposizioni commerciali, pubblicità commerciale, telefonia e radiodiffusione (*norma equivalente all'art. 4, quarto comma, legge IVA*)

Le norme fiscali proprie delle APS

- Articolo 85

4. Non commercialità per le APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, iscritte nell'apposito registro (???) relativamente alla somministrazione di alimenti e vivande nei bar della sede nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, alle seguenti condizioni:

- a) natura complementare dell'attività per quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei soli confronti degli associati e dei familiari conviventi;
- b) non utilizzo di strumenti pubblicitari o di diffusione a terzi per lo svolgimento di queste attività.

(norma equivalente all'art. 4, sesto comma, legge IVA)

La fiscalità degli ODV e APS minori

- Articolo 86
- Proventi commerciali sino a 130.000 euro
- IVA non dovuta e non detraibile (occorre autorizzazione UE)
- Reddito imponibile = 3% di questi proventi
- Esonero dalla tenuta di contabilità
- Esonero dall'effettuazione di ritenute, indicando in dichiarazione i nominativi e gli importi dei percipienti

La fiscalità degli ETS per i proventi commerciali

- Articolo 80 – opzione per reddito forfetario in % dei proventi commerciali
 - a) attività di prestazioni di servizi:
 - 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
 - 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
 - 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
 - b) altre attività:
 - 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
 - 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
 - 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

Deduzioni e detrazioni per i contributi privati

- Articolo 83 CTS – scompare qualsiasi riferimento nel TUIR
- Dal periodo di imposta 2018 (art. 104, co. 1) – sino all’operatività del registro, a favore di ONLUS, APS legge 383, ODV legge 266
- IRPEF: detrazione del 30% (35% alle ODV) delle erogazioni liberali in denaro o in natura agli ETS non commerciali, sino a € 30.000 – pagamento tracciabile – anche a ETS commerciali, coop sociali o imprese sociali se destinati a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- IRPEF o IRES: deduzione (*alternativa alla detrazione*) sino al 10% del reddito complessivo – eccedenza riportabile entro il quarto anno successivo

Le decorrenze

- Decorrenza comune alla quasi totalità delle disposizioni: dal periodo di imposta successivo all'operatività del registro unico nazionale
 - Abrogazione immediata delle leggi 266 e 383, nonché Dlgs. 460 (ONLUS); al 2018 delle detrazioni di imposta per contributi alle SMS e alle APS (TUIR, art. 15, lett. i-bis e i-quater; art. 100, lett. l)
 - Conferma per il 2017 della deducibilità ex D.L. 35/2005 (ONLUS – APS - max. 70.000 euro e 10% del reddito) – legge di conversione del D.L. 148/2017
 - Art. 101, co. 2 e 3: 2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del CTS entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal CTS, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Il cinque per mille

- D.Lgs. 111/2017
- Dall'anno successivo a quello di operatività del Registro
- A favore di:
 - qualsiasi ETS
 - ricerca scientifica e università
 - ricerca sanitaria
 - attività sociali del comune di residenza del contribuente
 - associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI con rilevante attività di interesse sociale
 - attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (*elenco stabilito con DPCM*)

Pro loco: come procedere

- Approfondire la portata della normativa
- Proporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i chiarimenti ritenuti opportuni, sollecitando l'inserimento di modifiche nei prossimi decreti correttivi
- Decidere se iscriversi o meno al Registro degli ETS, individuando la sezione pertinente, in coerenza con le iscrizioni in atto o in corso (APS)
- Verificare l'allineamento dei propri statuti alle disposizioni del CTS e adottare le delibere conseguenti
- Valutare gli aspetti fiscali della nuova normativa in relazione all'attività effettivamente svolta da ciascuna pro loco

Graxie per l'attenzione

e buon lavoro